

B)
Art. 1 Comma 2

mod. Pinto - persona giuridica

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione)

Io sottoscritto/a
(cognome) (nome)

e-mail P.E.C. tel.

Codice fiscale:	
Cognome	Nome
Nato a	prov.
Residente a	prov.
Indirizzo:	CAP
A in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Ente ⁽¹⁾ ricorrente nel procedimento ex L. 89/2001 in relazione a:	

B decreto ex L. 89/2001 Corte d'appello di..... del / /	
RG	cron rep.....
<input type="checkbox"/> depositato il / /	notificato il / /
<input type="checkbox"/> B1	passato in giudicato
<input type="checkbox"/> B2 opposto ex art. 5ter L. 89/2001 e definito con decreto ex L. 89/2001 Corte d'appello di.....	
RG	cron rep.....
<input type="checkbox"/> depositato il / /	notificato il / /
<input type="checkbox"/> B3	impugnato in Corte di cassazione RG il cui giudizio è:
<input type="radio"/> non definito <input type="radio"/> definito con sentenza n. del / /	
depositata il / /	notificata il / /

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del citato DPR, sotto personale responsabilità

DICHIARO

C i dati anagrafici e fiscali della Ditta/Società/Ente	
Codice fiscale:	
Partita IVA:	
Sede sociale	prov.
Indirizzo	CAP
Iscrizione Camera di Commercio di	al n.


1. Indicare la Denominazione/Ragione Sociale

mod. Pinto - persona giuridica

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

D	in relazione al Decreto Corte d'appello <input type="checkbox"/> di non avere proposto azioni esecutive <input type="checkbox"/> di avere proposto le seguenti azioni esecutive: D1 atto di pignoramento Tribunale di RGE <input type="checkbox"/> presso il terzo <input type="checkbox"/> presso il debitore Ministero della giustizia <input type="checkbox"/> definito con ordinanza di assegnazione n. <input type="checkbox"/> (2) D2 ricorso per l'ottemperanza al TAR di RG <input type="checkbox"/> definito con sentenza n. <input type="checkbox"/> non definito D3 <input type="checkbox"/> di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive <input type="checkbox"/> di aver percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive <input type="radio"/> in tutto <input type="radio"/> in parte per un importo pari ad €
E	in relazione alla Sentenza della Corte di cassazione <input type="checkbox"/> di non avere proposto azioni esecutive <input type="checkbox"/> di avere proposto le seguenti azioni esecutive: E1 atto di pignoramento Tribunale di RGE <input type="checkbox"/> presso il terzo <input type="checkbox"/> presso il debitore Ministero della giustizia <input type="checkbox"/> definito con ordinanza di assegnazione n. <input type="checkbox"/> (2) E2 ricorso per l'ottemperanza al TAR di RG <input type="checkbox"/> definito con sentenza n. <input type="checkbox"/> non definito E3 <input type="checkbox"/> di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive <input type="checkbox"/> di aver percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive <input type="radio"/> in tutto <input type="radio"/> in parte per un importo pari ad €
F	che la Ditta/Società/Ente gode di libero esercizio e non ha in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione coatta amministrativa;
G	altre eventuali dichiarazioni

2. Indicare se "estinto", "in attesa di udienza" ecc.



mod. Pinto - persona giuridica

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

M Di essere informato che⁽⁶⁾:

1. i **dati personali** acquisiti da questo Ministero, attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la trasmissione di copia del proprio documento d'identità, sono **indispensabili** ai fini dell'esecuzione del provvedimento che ha liquidato l'equa riparaione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.
2. il rifiuto di comunicare i predetti **dati personali**, pertanto, comporterà l'impossibilità per questo Ministero di adempiere all'obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
3. i **dati personali** acquisiti verranno **trattati e conservati**, anche con l'ausilio di strumenti informatici, **esclusivamente** allo scopo di provvedere al pagamento dell'indennizzo riconosciuto nelle procedure oggetto della presente dichiarazione;
4. il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la **comunicazione dei dati personali** raccolti ad **altri Organi della Pubblica Amministrazione** per l'espletamento di attività strettamente connesse e/o strumentali all'esecuzione della procedura di pagamento oggetto della presente dichiarazione.

N La presente dichiarazione consta di quattro pagine.

Firma

Data

L. 89/2001—art. 5-sexies. Modalità di pagamento

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'*articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di pre-cetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

6 INFORMATIVA resa ai sensi della Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

